



Palazzo di Giustizia  
Piazzale Giustiniano, 7  
33170 Pordenone

Pordenone, 3 settembre 2010

Preg.mi Signori Presidenti  
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati  
d'Italia

Oggetto: Protocollo per il processo civile.

Si trasmettono in allegato le nuove norme, concordate con il Presidente del Tribunale di Pordenone, ad integrazione del protocollo relativo alla prassi condivisa nel processo civile già in vigore dal 2008.

Con i migliori saluti.

  
Il Presidente  
Avv. Giancarlo Zannier





## TRIBUNALE di PORDENONE



Palazzo di Giustizia  
Piazzale Giustiniano, 7  
33170 Pordenone

Ad integrazione del protocollo relativo alla prassi condivisa nel processo civile, si sottoscrivono le seguenti nuove norme:

### 1 - CALENDARIO DELLE UDIENZE (art. 81 bis c.p.c.)

Tenuto conto delle molteplici varianti che si possono verificare dalla decisione sui mezzi istruttori all'udienza di precisazione delle conclusioni (proroghe CTU, assenza testimoni, richieste di rinvio delle parti) si prevede di stabilire un calendario delle udienze solo per la fase istruttoria.

### 2 - CONSULENZE D'UFFICIO (artt. 191 - 195 c.p.c. e art. 23 disp. att. c.p.c.)

Il Giudice, come previsto dall'art. 191 c.p.c. provvederà alla formulazione sintetica del quesito sin dalla nomina del consulente, salva la possibilità di apportare le necessarie ed opportune modifiche al contenuto del quesito anche a seguito delle richieste delle parti.

Al CTU verrà concesso, salve eccezioni, un termine massimo di giorni 60 (a decorrere dalla data di inizio delle operazioni peritali da fissarsi di norma entro 7 giorni dall'udienza fissata per la comparizione del consulente, compatibilmente con gli impegni dello stesso) per l'invio ai consulenti di parte della bozza della propria perizia con termine di giorni 20 per i consulenti di parte per far pervenire al CTU le loro osservazioni all'elaborato ed un ulteriore termine di giorni 10 al CTU per rispondere alle osservazioni dei CTP e per depositare la perizia.

Ulteriori richieste di chiarimenti al CTU potranno essere accolte solo in via eccezionale e dovranno essere motivate.

Il Giudice fisserà di norma una udienza per l'esame della perizia o comunque per il prosieguo della causa.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla liquidazione dei compensi ai CTU.

Nell'eventualità che il CTU non rispetti il termine, dopo un primo sollecito, ove non sussistano richieste di proroga giustificate da reali ed effettive necessità, al CTU verrà revocato l'incarico e di un tanto verrà tenuto conto nell'eventualità di nomine future.

### 3 - TERMINI DEPOSITO MEMORIE EX ART. 183 c. 6 c.p.c.

I suddetti termini decorreranno dal momento della loro concessione, salva la necessità di decorrenza successiva al fine di permettere alle parti la valutazione di una ipotesi conciliativa della controversia, ovvero qualora la successiva udienza per la discussione sui mezzi istruttori sia fissata a notevole distanza dalla scadenza dei termini concessi.

Il Giudice nell'ipotesi in cui il termine per il compimento di atti processuali svolti fuori dalla udienza scada nella giornata di sabato e quindi siano prorogati di diritto, dovrà modulare le altre date tenendo presente la necessità di far decorrere i termini dal primo giorno seguente non festivo.

#### 4 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per la precisazione delle conclusioni ogni parte dovrà consegnare al Magistrato foglio scritto in doppia copia ~~e a scelta~~ e inviare una e-mail.

#### 5 – ART. 702 bis – ter - quater

Tenuto conto delle "novità" contenute nel "procedimento sommario di cognizione", sono individuate le seguenti soluzioni.

- 1) Non può essere fissato al convenuto per la costituzione un termine anticipato rispetto a quello legale di 10 giorni prima dell'udienza.
- 2) E' ammessa la chiamata di terzo per comunanza di causa
- 3) Il giudice non è obbligato ad autorizzare la chiamata del terzo e può decidere anche in udienza
- 4) In caso di chiamata di terzo devono essere concessi i termini di cui al comma 3°
- 5) I provvedimenti preliminari di incompetenza, di inammissibilità, di "conversione del rito" o separazione di cause devono essere adottati dal giudice in udienza o a scioglimento di riserva
- 6) Il ricorrente può essere a sua volta autorizzato alla chiamata di terzo, se resa necessaria dalle difese del convenuto
- 7) In caso di conversione del rito, il convenuto è rimesso nel termine per tutte le eccezioni fino a 20 giorni prima dell'udienza ex art. 183
- 8) La conversione in rito ordinario può essere disposta anche dopo la prima udienza.
- 9) Il giudice può disporre mezzi istruttori d'ufficio
- 10) Le parti possono dedurre prove anche in udienza
- 11) Non si può fare opposizione a decreto ingiuntivo con il rito sommario di cognizione
- 12) Nel corso del procedimento sommario, si può proporre una domanda cautelare
- 13) Nel procedimento sommario non si può proporre una domanda di ordinanza anticipatoria ex art. 186-bis o 186-ter
- 14) Non sono ammesse ordinanze di decisione non definitiva.
- 15) L'ordinanza fa giudicato anche se rigetta la domanda
- 16) In caso di mancata comparizione delle parti il Giudice dichiara l'immediata estinzione del processo
- 17) La disciplina del rito sommario di cognizione è integrata con i principi generali del libro primo del codice e, per il resto, con un criterio di massima coerenza alla direttiva della sommarietà e della celerità

Pordenone,

21/07/2010

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Francesco Pedoja

Il Presidente dell'Ordine  
Avv. Giancarlo Zannier